

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCA BARTOLINI

Seduta del 23/04/2026

FATTO

Il ricorrente, esaurita la fase del reclamo, si rivolge all'Arbitro riferendo di aver richiesto all'intermediario convenuto un mutuo nel 2004, senza ottenere risposta; per questo avviava una causa civile chiedendo il risarcimento dei danni, sostenendo di aver dovuto reperire denaro altrimenti, e con difficoltà; il Tribunale rigettava la domanda, riconoscendo un danno da interesse negativo, non oggetto di specifica domanda, ma compensava le spese rilevando una mancata cancellazione tempestiva dal SIC di CRIF; la Corte d'Appello e la Cassazione confermavano il rigetto. Il ricorrente sostiene che il debito garantito, sulla base del quale era stato segnalato, fosse già estinto nel 2003 e si duole che l'intermediario convenuto lo abbia segnalato in base un credito inesistente; riferisce inoltre che il convenuto gli abbia notificato un precetto illegittimo per spese processuali 8.201,13 euro. Chiede quindi di veder accertato il proprio diritto al risarcimento del danno sofferto, che quantifica in 5.000 euro, e alla rinuncia alla procedura esecutiva.

Costituitosi, l'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso per incompetenza dell'Arbitro *ratione materiae*, riguardando la domanda una procedura esecutiva, ma anche *ratione temporis*, essendo i fatti dedotti risalenti al 2004, un momento antecedente la competenza dell'Arbitro; nel merito eccepisce che le domande del ricorrente sono già state rigettate in tre gradi di giudizio e che il precetto è legittimo perché deriva dalla condanna alle spese stabilita giudizialmente. Chiede di dichiarare inammissibile il ricorso e, nel merito, di rigettarlo.

In fase di replica il ricorrente, oltre a insistere sulle argomentazioni già svolte, chiede il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza professionale.

DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato a esprimersi sulla condotta dell'intermediario resistente in relazione alle seguenti doglianze, rappresentate dal ricorrente nel ricorso: una segnalazione nei SIC di CRIF in qualità di coobbligato per un debito già estinto, in mancanza di una verifica sull'esistenza del credito, la cessione del credito e la successiva richiesta di pagamento in violazione degli obblighi di diligenza e corretta gestione dei rapporti con la clientela. In relazione a tale condotta, il ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno sofferto, che quantifica 5.000,00 euro, e la rinuncia alla procedura esecutiva per il pagamento delle spese processuali.

2. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

3. Il Collegio rileva che le medesime questioni sono già state oggetto di un precedente giudizio avviato nel 2005, conclusosi con il rigetto delle domande del ricorrente (sono agli atti copie delle sentenze emesse sia dai Giudici del merito che dalla Cassazione, che ha dichiarato inammissibili i ricorsi avanzati dal ricorrente nel 2020 e nel 2025). Secondo le Disposizioni ABF non possono essere proposti ricorsi inerenti a «controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria» (è la Sez. I, par. 4). Quanto, poi, alla domanda di «ritiro della procedura esecutiva» promossa dalla resistente per il pagamento delle spese legali riconosciute dall'Autorità giudiziaria nei procedimenti sopra menzionati, va precisato che, ai sensi delle disposizioni ABF, «rientrano tra le controversie sottoposte all'autorità giudiziaria i procedimenti di esecuzione forzata e di ingiunzione».

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE